



Edizione di martedì 21 Ottobre 2025

CASI OPERATIVI

Società che acquista un ramo di azienda: si determina la cessazione dal CPB
di Euroconference Centro Studi Tributari

GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

Compensazione dei crediti emergenti dalla dichiarazione
di Alessandro Bonuzzi

IVA

Regime sospensivo dell'IVA all'importazione
di Marco Peirola

IMPOSTE SUL REDDITO

PPC: sempre agevolabili i fabbricati strumentali all'attività agricola
di Francesca Benini

CONTENZIOSO

L'imposta di registro sui diritti di superficie al 9% (anziché al 15%) non sembra aprire la porta ai rimborsi
di Gianfranco Antico

IN DIRETTA

Euroconference In Diretta puntata del 21 ottobre 2025
di Euroconference Centro Studi Tributari

ORGANIZZAZIONE STUDI E M&A

Ricambio generazionale dei commercialisti a rischio: le sfide e le strategie per il futuro della professione

di **Flaminia Liberati di MpO & Partners**

CASI OPERATIVI

Società che acquista un ramo di azienda: si determina la cessazione dal CPB

di Euroconference Centro Studi Tributari

webinar gratuito

ESPERTO AI Risponde - Dichiarazioni integrative

27 novembre alle 11.00 - iscriviti subito >>



Alfa S.n.c. è esercente attività di somministrazione di bevande in un bar.

La società, tramite la presentazione del modello Redditi 2024, ha effettuato opzione per il CPB per il periodo 2024-2025.

Tale società sta valutando di acquistare un altro punto vendita, con atto da perfezionare nel novembre 2025.

Questa situazione può creare pregiudizio al concordato?

[LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU FISCOPRATICO...](#)



FiscoPratico

I "casi operativi" sono esclusi dall'abbonamento Euroconference News e consultabili solo dagli abbonati di FiscoPratico.

Compensazione dei crediti emergenti dalla dichiarazione

di **Alessandro Bonuzzi**

La chiusura definitiva delle dichiarazioni dei redditi e dell'IRAP, finalizzata all'invio dei modelli all'Agenzia delle Entrate, può comportare la necessità di un'attenta valutazione sulla **modalità di utilizzo** dei **crediti** ivi emergenti, soprattutto se di **importo rilevante**.

L'opzione è tra il rimborso e l'utilizzo in **compensazione** per l'assolvimento tramite modello F24 anche di altre tipologie di imposte, di **contributi oppure di premi INAIL**.

L'utilizzo in **compensazione nel modello F24** di crediti IRPEF, IRES, IRAP e per imposte sostitutive, è sempre "libero" per importi **non superiori a 5.000 euro annui**. Diversamente, la compensazione orizzontale per importi superiori a **5.000 euro annui** richiede:

1. l'apposizione del **visto di conformità**, ai sensi dell' [35, comma 1, lett. a\), D.Lgs. n. 241/1997](#), nella dichiarazione dalla quale **emerge il credito**;
2. la **preventiva** presentazione della dichiarazione stessa, dovendo tener conto che l'utilizzo del credito oltre soglia può avvenire solo una volta che siano decorsi **10 giorni**.

Il **limite di 5.000 euro**, tuttavia, è innalzato, sulla base del Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate dell'11.04.2025:

- a **20.000 euro**, per i contribuenti con **punteggio ISA almeno pari a 8** per l'anno relativo alla dichiarazione **ovvero 8,5 considerando la media dei punteggi** per l'anno della dichiarazione e per quello precedente;
- a **50.000 euro**, per i contribuenti con **punteggio ISA almeno pari a 9** per l'anno relativo alla dichiarazione **ovvero 9 considerando la media dei punteggi** per l'anno della dichiarazione e per quello precedente.

Inoltre, i soggetti che hanno aderito al **Concordato preventivo biennale** beneficiano automaticamente del **regime premiale ISA**; pertanto, per essi trova applicazione **l'esonero del visto di conformità fino a 50.000 euro**.

Le soglie di 5.000/20.000/50.000 euro guardano all'ammontare **utilizzato** in **compensazione orizzontale**, a nulla rilevando l'ammontare del credito risultante dalla dichiarazione. Non assume, dunque, rilevanza, ai fini del computo del tetto, **l'utilizzo del credito in F24 per il**

pagamento di debiti riferiti alla medesima tipologia di imposta (c.d. compensazione **verticale**).

Va altresì considerato che i limiti di utilizzo riguardano ciascuna **singola** imposta emergente dalla corrispondente dichiarazione.

Va da sé che **l'obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione** – che, come detto, deve avvenire almeno 10 giorni prima della presentazione del modello F24 – si verifica anche in caso di **esonero** dall'apposizione del **visto di conformità per effetto di un punteggio ISA "affidabile"** o dell'adesione al Concordato preventivo biennale.

Da tutto ciò ne consegue, ad esempio, che il **credito IRPEF** emergente dal **modello Redditi 2025** relativo al periodo d'imposta 2024 presentato il 31.10.2025, può essere generalmente **utilizzato in compensazione orizzontale** per un **importo superiore a 5.000 euro a partire dal 10.11.2025**.

Da ultimo, è solo il caso di ricordare che **la limitazione temporale al decimo giorno** successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi dalla quale il credito emerge, riguarderebbe anche l'utilizzo in compensazione dei **crediti contributivi** per qualsiasi importo, ai sensi dell'[art. 17, comma 1-bis, D.Lgs. n. 241/1997](#); tuttavia, il provvedimento che avrebbe dovuto dare attuazione a questa disciplina **non è ancora stato emanato** con la conseguenza che la **stessa risulta di fatto sospesa**.

IVA

Regime sospensivo dell'IVA all'importazione

di **Marco Peirolo**

Master di specializzazione

IVA nei rapporti con l'estero

Scopri di più

Le **operazioni di immissione in libera pratica** sono operazioni che, ai sensi dell'[art. 67, comma 1, D.P.R. n. 633/1972](#), costituiscono importazioni, qualora abbiano per oggetto **beni di provenienza extracomunitaria che non siano stati già immessi in libera pratica in altro Paese UE**.

Fermo restando che, con l'immissione in libera pratica, i beni di provenienza extracomunitaria mutano la propria posizione doganale, diventando "**beni comunitari**" e, quindi, possono anche essere oggetto di uno **scambio intracomunitario** imponibile nel Paese UE di destinazione, secondo il principio di tassazione che caratterizza tali operazioni, il [comma 2-bis dello stesso art. 67, D.P.R. n. 633/1972](#), dispone che, per le importazioni in esame, il pagamento dell'imposta in dogana è **sospeso** se i beni sono destinati a essere **trasferiti in altro Paese UE**, eventualmente dopo l'esecuzione delle **manipolazioni usuali** di cui all'Allegato 71-03 del Regolamento delegato n. 2015/2446/UE, previamente autorizzate dall'Ufficio doganale (c.d. **regime 42**).

Sul punto, l'[art. 6, comma 1, lett. a\), D.Lgs. n. 141/2024](#) (Disposizioni di applicazione del Codice doganale dell'Unione Europea), nel modificare il citato [comma 2-bis dello stesso art. 67, D.P.R. n. 633/1972](#), nulla ha specificato in merito alla tipologia di **trasferimento intracomunitario di beni** e, in particolare, se il regime sospensivo sia applicabile anche quando il trasporto/spedizione dei beni in altro Paese UE avvenga **in dipendenza non già di una cessione intracomunitaria "in senso stretto"**, non imponibile IVA, ai sensi dell'[art. 41, comma 1, lett. a\), D.L. n. 331/1993](#), **ma di una cessione intracomunitaria "per assimilazione"**, non imponibile a norma dell'[art. 41, comma 2, lett. c\), D.L. n. 331/1993](#).

In effetti, il corrispondente art. 143, par. 2, della Direttiva n. 2006/112/CE, dispone che il **regime sospensivo è riconosciuto** non solo quando i beni importati proseguono a destinazione di altro Paese UE in esecuzione di una cessione intracomunitaria "ordinaria", ma anche quando il **trasferimento avvenga "senza vendita"**, integrando la fattispecie prevista dall'[art. 41, comma 2, lett. c\), D.L. n. 331/1993](#).

Tuttavia, il successivo [comma 2-ter, dell'art. 67, D.P.R. n. 633/1972](#), nel prevedere l'ulteriore

condizione per beneficiare della sospensione dell'IVA all'importazione, stabilisce che l'importatore deve fornire il **proprio numero di partita IVA**, il **numero di identificazione IVA attribuito al cessionario** stabilito in altro Paese UE, nonché, **a richiesta dell'Ufficio doganale, idonea documentazione** che provi l'effettivo trasferimento intracomunitario dei beni. La norma, quindi, non richiede la comunicazione del codice identificativo posseduto dall'importatore nel Paese UE di destinazione dei beni, sembrando, quindi, precludere, in contrasto con la norma comunitaria, la sospensione d'imposta in caso di cessione intracomunitaria "per assimilazione".

Da ultimo, con l'[art. 6, comma 1, lett. b\), D.Lgs. n. 141/2024](#), è stato introdotto il nuovo [comma 2-quater del medesimo art. 67, D.P.R. n. 633/1972](#), con l'obiettivo di rendere maggiormente effettivi e, allo stesso tempo, dissuasivi i **controlli della documentazione sull'effettiva consegna dei beni nel Paese UE di destinazione**.

Tenendo conto delle indicazioni fornite dalla Commissione europea nel documento COM (2014) 69 del 12 febbraio 2014, è previsto che, nell'ambito dell'analisi dei rischi effettuata secondo i principi stabiliti dal Codice doganale dell'Unione, qualora venga richiesta la documentazione comprovante l'effettivo trasferimento dei beni in altro Paese UE, l'Ufficio doganale può esigere la **costituzione di una cauzione pari all'importo dell'imposta sospesa**.

In buona sostanza, l'obbligo di garanzia non è generalizzato, ma limitato agli operatori a rischio di frode.

La cauzione è incamerata dall'Ufficio se, **entro 45 giorni dallo svincolo dei beni**, non pervenga la predetta documentazione, oppure quando la documentazione **non sia ritenuta idonea a dimostrare l'effettivo trasferimento dei beni** oggetto di importazione in altro Stato UE.

Fermo restando che l'obbligo di garanzia è rivolto esclusivamente agli operatori a rischio, in analogia a quanto previsto in materia di depositi IVA dall'[art. 50-bis, comma 4, lett. b\), D.L. n. 331/1993](#), la cauzione **non è richiesta** ai soggetti in possesso dell'autorizzazione prevista dall'art. 38 del Codice doganale dell'Unione (**soggetti certificati AEO**) e a quelli **esonerati** ai sensi dell'art. 51 delle disposizioni nazionali complementari al Codice doganale dell'Unione.

Si ricorda, infine, che, l'[art. 27, comma 3, D.Lgs. n. 141/2024](#), stabilisce che l'IVA all'importazione **non costituisce diritto di confine** nei casi di:

- immissione in libera pratica di merci senza assolvimento dell'IVA per successiva **immissione in consumo in altro Stato membro** (c.d. **regime 42**);
- immissione in libera pratica di merci senza assolvimento dell'IVA e vincolo a un regime di deposito diverso dal deposito doganale. Si tratta del caso di merci immesse in libera pratica introdotte in un **deposito IVA** (c.d. **regime 45**).

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con la [circolare n. 20/D/2024](#), ha precisato che l'IVA è considerata **diritto di confine** solo nel caso di irregolare introduzione in consumo in Italia, vale



a dire:

- per il “regime 42”, ove **non sia dimostrata l'immissione in consumo** in altro Stato membro e non vi siano prove dell'uscita dal territorio italiano;
- per il “regime 45”, ove la merce **non sia presa in carico nella contabilità** del deposito IVA.

IMPOSTE SUL REDDITO

PPC: sempre agevolabili i fabbricati strumentali all'attività agricola

di Francesca Benini

OneDay Master

Attività connesse nel settore vitivinicolo: vendita diretta, enoturismo ed e-commerce

Scopri di più

La Corte di **Giustizia Tributaria del Veneto** – sez. staccata di Verona, con la sentenza n. 645/02/2025, si è recentemente espressa in merito alla possibilità di **invocare le agevolazioni previste dal regime della piccola proprietà contadina**, con riferimento a un **fabbricato acquistato in epoca successiva ai terreni coltivati**.

Come noto, tale regime è disciplinato dall'[art. 2, comma 4-bis, D.L. n. 194/2009](#), che stabilisce che «*al fine di assicurare le agevolazioni per la piccola proprietà contadina ... gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale, nonché le operazioni fondiari operate attraverso l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), sono soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa ed all'imposta catastale nella misura dell'1 per cento*».

L'applicazione in misura agevolata dell'imposta di registro riguarda **gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni agricoli** e loro pertinenze a favore di **coltivatori diretti e imprenditori agricoli**.

Sotto il **profilo soggettivo**, assume primaria rilevanza la circostanza che l'acquirente sia **coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale**, iscritto nella relativa **gestione previdenziale e assistenziale**, tenuta presso l'INPS.

Sotto il **profilo oggettivo**, risultano interessati dal regime agevolativo gli atti di trasferimento a titolo oneroso "*di terreni e relative pertinenze*", qualificati agricoli in base agli **strumenti urbanistici vigenti**.

La *ratio* della norma è quella di agevolare il **trasferimento del terreno agricolo** e delle pertinenze che siano relative al terreno.

Nel caso analizzato dalla sentenza in commento, il fabbricato oggetto di compravendita **era identificato in catasto nella categoria D/10** (Fabbricati per funzioni produttive connesse alle

attività agricole) ed era sempre stato utilizzato dal contribuente come essiccatoio per uve e **rimessa per mezzi e attrezzature**.

Il citato fabbricato era sempre stato privo di qualsiasi elemento che ne consentisse un utilizzo diverso, ossia **era privo di bagni**, allacciamenti a fognature ovvero **allacciamenti alla rete di distribuzione** del gas.

Il compendio agricolo oggetto di compravendita, inoltre, sorgeva in **un'area prossima ai fondi agricoli coltivati direttamente dal contribuente**.

La volontà del contribuente era sempre stata quella di destinare il **fabbricato oggetto di esame al servizio dei terreni a destinazione agricola** che il contribuente coltivava.

Lo stesso acquisto del fondo rustico in questione, infatti, era stato giustificato dal fatto che il fabbricato, essendo caduto in successione, **risultava essere di proprietà di una pluralità di soggetti**.

Il contribuente aveva tutto l'interesse ad acquisire l'intera proprietà del citato compendio agricolo dal momento che, come detto, lo stesso era funzionale allo svolgimento della **propria attività di impresa agricola**.

In sede di sottoscrizione dell'atto di compravendita, il contribuente aveva invocato l'applicazione dell'imposta di registro in **misura fissa** (200,00 euro) in ragione della **disciplina agevolativa della piccola proprietà contadina**.

L'Agenzia delle Entrate, tuttavia, aveva negato l'applicazione **nel caso di specie del regime agevolativo della piccola proprietà contadina**, contestando l'esistenza delle condizioni oggettive richieste dal citato regime agevolativo e liquidando l'imposta di registro in **misura pari al 15,00% del prezzo pattuito** (successivamente ridotta al 9,00%).

Ebbene, la Corte di Giustizia Tributaria del Veneto – sez. staccata di Verona, con la sentenza oggetto di esame, ha dichiarato **illegittima la contestazione avanzata dall'Agenzia delle Entrate**, richiamando il seguente Principio di diritto della Corte di Cassazione: *«il rapporto di pertinenzialità viene a configurarsi in funzione dell'attività d'impresa e quindi vi rientrano tutti i fabbricati funzionali all'attività agricola e alle costruzioni strumentali destinate ad uso ufficio dell'azienda agricola e agrituristica e i fabbricati abitativi rurali»* (Cass., [n. 3597/2021](#)).

Tale principio è stato ribadito anche con la **recentissima ordinanza n. 719/2025** con la quale la Corte di cassazione ha affermato che la **nozione di pertinenza fiscale diverge da quella civile**: *«diverso è, peraltro, in questa materia, il concetto di pertinenzialità: un fabbricato posseduto e utilizzato da chi coltiva i terreni è sempre fiscalmente rurale (anche se oggettivamente non è pertinenza del terreno). Per il terreno agricolo prevale quindi una visione economica-funzionale, per cui il rapporto di pertinenzialità viene a configurarsi in funzione dell'attività di impresa e quindi vi rientrano tutti i fabbricati funzionali all'attività agricola ed alle costruzioni strumentali destinate ad*

uso ufficio dell'azienda agricola e agrituristica ed i fabbricati abitativi rurali. Vanno considerati quindi, fabbricati rurali di servizio quelli strumentali alle attività agricole e connesse ex art. 2135 c.c., incluse quelle adibite ad uffici dell'azienda agricola – agriturismo, nonché i fabbricati ad uso abitativo, tali essendo quelli utilizzati quale abitazione dell'imprenditore agricolo».

Alla luce di quanto sopra, i giudici veneti, con la sentenza in commento, hanno espressamente riconosciuto che il **concetto di pertinenzialità dei fabbricati rurali sussista quando gli stessi siano strumentali**, come nel caso di specie, all'esercizio dell'attività agricola e, quindi, posti al servizio del fondo, a nulla **rilevando che detti fabbricati siano stati acquistati in epoca successiva** con la sola area di sedime e non si sia, quindi, determinata un'acquisizione contestuale con i **terreni coltivati**.

CONTENZIOSO

L'imposta di registro sui diritti di superficie al 9% (anziché al 15%) non sembra aprire la porta ai rimborsi

di Gianfranco Antico

OneDay Master

Strumenti per la gestione del patrimonio immobiliare

Scopri di più

Il diritto di superficie è disciplinato dagli [artt. 952 ss., c.c.](#). In particolare, l'[art. 952, c.c.](#), prevede, al **comma 1**, che *«Il proprietario può costituire il diritto di fare e mantenere al di sopra del suolo una costruzione a favore di altri, che ne acquista la proprietà»* e, al comma 2, che *«Del pari può alienare la proprietà della costruzione già esistente, separatamente dalla proprietà del suolo»*.

Dal punto di vista fiscale, l'[art. 43, comma 1, lett. a\), D.P.R. n. 131/1986](#), stabilisce che *«La base imponibile, salvo quanto disposto negli artt. seguenti, è costituita: [...] per i contratti a titolo oneroso traslativi o costitutivi di diritti reali dal valore del bene o del diritto alla data dell'atto [...]»*.

In relazione all'**aliquota applicabile**, l'[art. 1, comma 1](#), della Tariffa, dispone, al primo periodo, che sono soggetti a imposta di registro con l'aliquota del 9% gli **«Atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi»** e, al terzo periodo, che l'imposta di registro si applica con l'**aliquota del 15%** **«Se il trasferimento ha per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale»**.

Al riguardo, con la [circolare n. 36/E/2013 \(par. 8\)](#), l'Agenzia delle Entrate aveva ritenuto che, nell'ipotesi in cui oggetto della **concessione del diritto di superficie era un terreno agricolo**, l'imposta andava applicata nella **misura del 15%**.

Diversamente, per la **Corte di Cassazione** – [ordinanza n. 27293/2024](#) – all'atto di “**costituzione**” del diritto di superficie su terreni agricoli per la realizzazione di un impianto fotovoltaico va applicata l'**imposta di registro dell'aliquota dell'8%**, prevista *ratione temporis* (oggi 9%), in luogo di quella del 15%, atteso che la disposizione del terzo periodo dell'[art. 1, comma 1](#), della Tariffa **«è applicabile al trasferimento e non alla “costituzione” di un diritto reale di godimento»**.

L'orientamento espresso dalla citata [ordinanza n. 27293/2024](#) è conforme a quello precedentemente riportato nell'[ordinanza n. 3461/2021](#), ove la Cassazione, sempre con riferimento alla **tassazione di un atto di "costituzione" del diritto di superficie** su terreni agricoli per la realizzazione di un impianto fotovoltaico, **ha condiviso l'indirizzo già espresso con sentenza n. 16495/2003** [...] in una fattispecie riguardante la costituzione di un **diritto di servitù** ("ai fini fiscali assimilabile a quella in esame"), atteso che «*il termine trasferimento contenuto nel D.P.R. 131 del 1986, art. 1, della tariffa allegata è stato adoperato dal legislatore per indicare tutti quegli atti che prevedono il passaggio da un soggetto ad un altro della proprietà di beni immobili o della titolarità di diritti reali immobiliari di godimento e non può essere riferito agli atti che costituiscono diritti reali di godimento come la servitù, la quale non comporta trasferimento di diritti o facoltà del proprietario del fondo servente ma compressione del diritto di proprietà di questi a vantaggio di un determinato fondo (dominante)*».

Alla luce del richiamato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'**Agenzia delle Entrate**, con la [risoluzione n. 23/E/2025](#), hanno ritenuto superate le indicazioni contenute nella [circolare n. 36/E/2013](#) (nonché nella [circolare n. 37/E/1986](#), nella [risoluzione n. 92/E/2000](#) e nella [risposta n. 365/2023](#)), con specifico riferimento alla tassazione, ai fini dell'imposta di registro, **degli atti di "costituzione" del diritto di superficie su terreni agricoli**.

Pur se la risoluzione **può impattare sui contenziosi in essere**, resta fermo che ove la controversia abbia a oggetto l'impugnazione avverso il **silenzio-rifiuto dell'istanza di rimborso**, il **contribuente** è attore in senso non solo formale ma anche sostanziale, con la duplice conseguenza che grava su di lui **l'onere di allegare e provare i fatti** a cui la **legge ricollega il trattamento impositivo rivendicato**, e le argomentazioni con cui l'ufficio nega la sussistenza di detti fatti, o la qualificazione a essi attribuita, costituiscono mere difese, **non soggette ad alcuna preclusione processuale** (Cass., [ord. n. 9320/2023](#)),

Peraltro, il **novellato comma 5-bis, dell'art. 7, D.Lgs. n. 546/1992**, ultimo capoverso, stabilisce che spetta comunque al **contribuente fornire le ragioni della richiesta di rimborso**, quando non sia conseguente al pagamento di somme oggetto di accertamenti impugnati.

In questo contesto, occorre verificare **se sia percorribile l'istanza di rimborso**, una volta che il contribuente, per esempio, **abbia già provveduto al pagamento** dell'avviso di liquidazione notificato, con **l'applicazione dell'aliquota del 15%, invece che del 9%**.

Sul tema, la Corte di Cassazione, con l'[ordinanza n. 17124/2025](#), ha ribadito che, in tema di rimborso, **qualora il contribuente non impugni l'atto** col quale l'Amministrazione ha azionato la pretesa tributaria e, quindi, **presenti istanza di rimborso di quanto già pagato** in relazione al titolo impositivo, dalla definitività di quest'ultimo, per difetto di impugnazione, **deriva l'inammissibilità dell'istanza di rimborso**, perché contrastante con il titolo, ormai definitivo, che giustifica l'attività di riscossione dell'Amministrazione (cfr., *ex plurimis*, Cass., [n. 31236/2019](#), [n. 26378/2019](#), [n. 20367/2018](#), [n. 24239/2014](#), n. 3346/2011, n. 28784/2008, n. 672/2007, n. 17718/2004 e n. 3792/1997).

È, quindi, da ritenere che le **eventuali impugnazioni proposte dai contribuenti saranno attentamente vagliate dai giudici.**



IN DIRETTA

Euroconference In Diretta puntata del 21 ottobre 2025

di **Euroconference Centro Studi Tributari**



EuroconferenceinPratica

Scopri la **soluzione editoriale**
integrata con l'**AI indispensabile**
per **Professionisti e Aziende >>**



L'appuntamento quindicinale dedicato alle novità e alle scadenze del momento. Una “prima” interpretazione delle “firme” di Euroconference che permette di inquadrare il tema di riferimento offrendo una prima chiave interpretativa. Una “bussola” fondamentale per l'aggiornamento in un contesto in continua evoluzione. Arricchiscono l'intervento dei relatori i riferimenti ai prodotti Euroconference per tutti gli approfondimenti del caso specifico. Guarda il video di Euroconference In Diretta, il servizio di aggiornamento settimanale con i professionisti del Comitato Scientifico di Centro Studi Tributari.

Ricambio generazionale dei commercialisti a rischio: le sfide e le strategie per il futuro della professione

di **Flaminia Liberati di MpO & Partners**

**TRASFORMA IL TUO STUDIO IN STP
USUFRUENDO DELLA NEUTRALITÀ FISCALE**



Lo scorso 9 giugno la Fondazione Nazionale dei Dottori Commercialisti ha pubblicato il rapporto annuale 2025, offrendo un quadro aggiornato sull'andamento in termini di iscritti all'Albo e dati reddituali registrati nel 2024. Un documento ampio e ricco di spunti, che molti hanno già avuto modo di consultare. In questo articolo, però, scegliamo di soffermarci su un aspetto in particolare – forse il più delicato e strutturale per il futuro della professione: la crescente disaffezione dei giovani verso la carriera da dottore commercialista.

Il rapporto 2025 segnala un calo degli iscritti all'Albo, accompagnato da un calo degli iscritti alle casse di previdenza (CNPADC e CNPR). Nel corso dell'ultimo anno, il numero di professionisti iscritti all'Albo è complessivamente diminuito di 472 unità, -0,4% rispetto all'anno precedente. È il primo anno dal 2007 che la variazione ha segno negativo, frutto di un decremento di 796 iscritti nella sezione A (-0,7%), un incremento di 171 iscritti nella sezione B degli esperti contabili (+7,6%) e di 153 nell'elenco speciale (+4,7%). Tuttavia, nel corso del 2024 si sono registrate 1.958 iscrizioni all'Albo, superando perfino il dato dell'anno precedente (1.864), dunque il calo di iscritti è da attribuire essenzialmente ad un incremento delle cancellazioni.

L'aspetto che suscita maggiore preoccupazione è però, come sopra anticipato, il calo del numero dei praticanti. Le iscrizioni al registro del tirocinio hanno subito un calo del 5,7% rispetto al 2023 e del 20% rispetto al 2018. Ancora più allarmante è il dato (riportato anche dal Sole24Ore) sul numero di tirocinanti che arrivano effettivamente a sostenere l'Esame di Stato: in 18 anni sono diminuiti del 63,5%, segno che solo un terzo prosegue e conclude il percorso di abilitazione.

È il risultato di un settore che appare sempre meno attrattivo: l'elevato costo e la lunga durata del percorso formativo, uniti ad una fase iniziale poco remunerativa, scoraggiano molti giovani dall'intraprendere questa carriera. A rendere il contesto ancora meno competitivo contribuisce la concorrenza del mondo aziendale, capace di offrire percorsi più strutturati, dimensioni organizzative maggiori e opportunità di crescita più rapide. Si tratta di un segnale particolarmente critico, perché preannuncia una crescente difficoltà nel ricambio



generazionale e la sostenibilità stessa della professione nei prossimi anni.

Eppure, questa disaffezione appare paradossale se si osservano i dati reddituali complessivi della categoria. Prendendo in esame i dati recentemente rilasciati da parte dell'Osservatorio sulle Entrate Fiscali 2025 sui redditi medi lordi dichiarati nel 2024 (relativi all'anno 2023) dalle diverse categorie professionali, i commercialisti si collocano nella fascia medio-alta delle professioni: con un reddito medio annuo di...

[continua a leggere...](#)